

GLOBOS

Osservatorio sulla globalizzazione – Forum sociale della Provincia di Sondrio

COMITATO ITALIANO PER IL CONTRATTO MONDIALE DELL'ACQUA

WWF

Valtellina-Valchiavenna

LEGAMBIENTE

Valtellina

IL DIRITTO ALL'ACQUA

CONVEGNO

MORBEGNO 27-28 OTTOBRE 2001

LA QUESTIONE ACQUA NEL CONFLITTO ARABO-ISRAELIANO

UNA RICERCA BIBLIOGRAFICA

E. CAMERON

Approccio

Comparazione di diversi documenti senza pretesa di aver formato una raccolta esaustiva

Maggiore attenzione dedicata a quelli i cui contenuti sono apparsi meno condizionati da posizioni di tipo politico in favore dell'una o dell'altra parte

Indagine sulle conclusioni di Autori fortemente legati alla realtà locale e sensibili al tema del diritto all'acqua

Posizione di neutralità nell'avvicinamento al problema

Fonte principale

**B'Tselem - Centro di Informazione Israeliano
per i Diritti Umani nei Territori Occupati**

Thirsty for a solution – The Water Crisis in the Occupied Territories and its Resolution in the Final-Status Agreement

Ricerca a cura di **Yehezkel Lein**
Lavoro sul campo di **Najib-Abu-Rokaya**

Assistenza di
Eran Feitelson (Istituto Truman – Gerusalemme)
Eyal Benvenisti (Università Ebraica – Gerusalemme)

Gerusalemme, Luglio 2000

Il diritto all'acqua come diritto umano

Il diritto all'acqua come diritto umano può essere derivato, fra le altre fonti, dalla Convenzione internazionale per i diritti civili e politici e dalla Convenzione internazionale per i diritti economici, sociali e culturali, adottate dalle Nazioni Unite nel 1966 e ratificate da Israele nel 1991

Rispetto alla prima il diritto all'acqua discende, innanzi tutto, dal diritto alla vita di ogni essere umano; la sopravvivenza non è possibile senza l'accesso ad una certa quantità d'acqua di qualità adeguata

Nella seconda si considera, fra gli altri, il diritto ad un adeguato standard di vita (menzionato anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) il quale non può essere pienamente assicurato senza la possibilità di accedere, fra l'altro, ad acqua bevibile senza rischi sanitari

Entrambe le convenzioni stabiliscono che gli Stati debbano garantire i diritti in esse enunciati senza distinzioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche od altre convinzioni, nazionalità o provenienza sociale, ricchezza, nascita od altre condizioni

Nella convenzione delle Nazioni Unite circa la legge sugli usi dei corsi idrici internazionali (comuni cioè a più Stati) diversi dalla navigazione, adottata nel 1997, si afferma (art. 10) che in caso di conflitto fra usi di un corso d'acqua internazionale (ad esempio idroelettrico e per necessità essenziali) un riguardo particolare deve essere dedicato ai "bisogni umani vitali"

Lo statuto di Israele non contiene espliciti riferimenti al diritto all'acqua, ma la Corte Suprema ha stabilito che esso costituisca un diritto sostanziale il cui riconoscimento non necessita di uno statuto, ma può essere fondato su basi quali accordi, usi o qualsiasi altra

Le due convenzioni citate in apertura fanno riferimento anche al diritto all'auto-determinazione dei popoli che comprende la libertà di disporre delle proprie ricchezze e risorse naturali, nel rispetto della cooperazione economica internazionale, basata sul principio dei benefici reciproci, e delle leggi internazionali

L'acqua nelle convenzioni internazionali sui conflitti bellici

Fra i principi considerati (Regolamento dell'Aja, 1907, Convenzione di Ginevra, 1977) troviamo:

La proibizione esplicita di attaccare impianti per la fornitura di acqua potabile o irrigui

Il divieto di usare veleni o armi che li contengano

L'obbligo, per lo Stato occupante un territorio, di amministrare le proprietà pubbliche immobili (l'acqua è di norma considerata tale) salvaguardandone il capitale ed amministrandole con le regole dell'usufrutto non potendone, in nessun caso, diventarne il proprietario o sfruttandole in misura maggiore di quanto avveniva prima dell'occupazione

L'obbligo di proteggere la popolazione civile (compresa quella dei Paesi ostili) evitando distinzioni a sfavore basate, in particolare, sulla razza, la religione o l'opinione politica; da qui può essere fatta derivare la proibizione a fornire l'acqua in modo discriminatorio

Quantificazione del diritto all'acqua

Secondo stime accettate una persona ha bisogno di circa 50 l al giorno di acqua, per prevenire la morte dovuta a disidratazione alle altre conseguenze della scarsità di acqua, in termini di malattie e degrado qualitativo della risorsa, secondo la seguente ripartizione:

5 l di acqua potabile

15 l per l'igiene personale

20 l per altri fini igienici

10 per la preparazione del cibo

L'Organizzazione Mondiale per la Sanità e l'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale raccomandano 100 l al giorno di acqua per persona come quantità minima per soddisfare, oltre che gli usi domestici sopra considerati, la fornitura d'acqua per ospedali, scuole, altre istituzioni pubbliche ed uffici.

100 l al giorno per persona sarà considerata la quantità necessaria per poter esercitare il diritto all'acqua (ben inferiore al valore di 274 l al giorno pro-capite che si stima sia necessaria per il funzionamento di una città moderna)

Il diritto a beneficiare delle risorse idriche, comunque, non è limitato dalla quantità minima necessaria per i fabbisogni, ma è definito dalle loro caratteristiche e potenzialità (nel contesto di un uso sostenibile).